

# Trattamento fiscale dei costi per telefonini aziendali

di [Commercialista Telematico](http://www.commercialistatelematico.com)

Pubblicato il 6 Novembre 2006

Nel presente lavoro riepiloghiamo le situazioni più frequenti che si possono verificare in azienda relativamente al trattamento fiscale dei telefonini aziendali. A cura di Emilio Iorio.

## Il trattamento fiscale dei telefonini aziendali

Casi comuni:

- Utilizzo del telefono cellulare per motivi esclusivamente aziendali;
- Utilizzo promiscuo del telefono cellulare con addebito al dipendente delle telefonate private;
- Utilizzo promiscuo del telefono cellulare senza addebito al dipendente delle telefonate private.

### Utilizzo del telefono cellulare per motivi esclusivamente aziendali

Nell'eventualità in cui sia stato stipulato un contratto con il fornitore del servizio telefonico in base al quale è esclusa la possibilità di utilizzare da parte del dipendente il telefono cellulare per motivi privati, essendo esso utilizzabile solo per utenze prestabilite (per esempio quella dei clienti, fornitori, della Azienda, ecc.), non si prevedono problemi di deduzione fiscale per l'Azienda, né possibilità di configurare fringe benefit per il dipendente. Qualora il dipendente, contravvenendo alle norme aziendali, utilizzasse il telefono cellulare per fini personali, l'utilità verrebbe acquisita dal dipendente in violazione di precise norme aziendali e la fattispecie realizzerà un illecito di carattere disciplinare e/o contrattuale. In tale eventualità non sarà configurabile alcun fringe benefit e non vi saranno limitazioni alla deduzione del costo da parte della Azienda.



## Utilizzo promiscuo del telefono cellulare con addebito al dipendente delle telefonate private

Nel caso in cui al dipendente venga concessa la possibilità di utilizzare il telefono cellulare anche per motivi privati, il rapporto che si viene a configurare tra azienda e dipendente è inquadrato nell'ambito delle prestazioni di servizi derivanti da obbligazioni di *permettere*, in quanto l'impresa consente al dipendente di utilizzare il telefono cellulare anche a fini personali verso il pagamento di un corrispettivo. La fattispecie verrebbe a costituire una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, secondo le disposizioni recate dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. In riferimento alle norme in materia di lavoro dipendente (con specifico riferimento alla materia concernente i fringe benefits) si devono considerare le seguenti ipotesi:

- il riaddebito avviene in forma analitica - l'azienda è in grado di individuare con esattezza le telefonate effettuate per motivi personali ed il relativo costo;
- il riaddebito avviene in maniera forfettaria.

In entrambi i casi il riaddebito deve essere assoggettato ad Iva. Ai fini della determinazione del reddito per il dipendente occorre considerare l'art. 51, comma 3 e 9 del D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce che, ai fini della quantificazione dei valori in natura (compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi), si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9(1). In base a tale norma, per determinare il valore normale delle telefonate private effettuate con il telefonino aziendale, deve farsi riferimento alle tariffe applicate dal soggetto che fornisce il relativo servizio. Tale valore normale viene perfettamente a coincidere con il costo delle telefonate private risultante dalla bolletta, riaddebitate in modo analitico al dipendente. Pertanto, se il dipendente corrisponde delle somme per la prestazione del servizio (con il sistema del versamento o della trattenuta), è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del servizio prestato (C.M. n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 2.3.1). Ne deriva, pertanto, che se l'importo addebitato al dipendente è esattamente pari al costo delle telefonate (cioè al valore normale del servizio), non verrà a configurarsi alcun fringe benefits (metodo analitico). Al contrario, se la somma addebitata fosse inferiore al valore normale (costo delle telefonate), il compenso in natura tassabile sarebbe costituito dalla differenza tra detto valore normale e l'importo addebitato al dipendente. In ogni caso, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,23, superato il quale lo stesso concorre interamente a formare il reddito. La verifica che il valore sia inferiore complessivamente nel periodo d'imposta ad € 258,23, va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al

dipendente e, quindi, al netto di quanto da questi corrisposto (con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell'eventuale IVA a carico del dipendente) per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta (C.M. n. 326/E, cit.). Nel caso di riaddebito al dipendente con **sistema "forfetario"** delle telefonate da questi effettuate per usi personali, non essendo in grado l'azienda di individuare e quantificare le telefonate effettuate per motivi personali, si pone il problema di misurare il "valore normale" del compenso in natura (utilizzo privato del telefono) per porlo a raffronto con le somme addebitate al dipendente. Se il rimborso è inferiore al valore normale, l'eccedenza (valore normale meno importo riaddebitato dal datore di lavoro al lordo dell'Iva) costituirà fringe benefit qualora risulti superato, unitamente a tutti gli altri eventuali compensi in natura, il limite di € 258,23 annue. Per quanto riguarda la determinazione del "valore normale" (costo delle telefonate), si osserva che, in mancanza di certezza in ordine alle telefonate effettuate per l'azienda e a quelle per usi privati, il Fisco potrebbe presumere che l'intero traffico telefonico sia pertinente alla sfera privata del dipendente, posto che spetta al datore di lavoro fornire la prova che i costi portati in deduzione siano (in tutto o in parte) stati sostenuti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sarebbe opportuno, pertanto, conservare i tabulati del traffico telefonico al fine di fornire una eventuale prova circa le telefonate che riguardano la sfera personale del dipendente e quelle relative la sfera aziendale.

## Utilizzo promiscuo del telefono cellulare senza addebito delle telefonate private

Nel caso in cui l'azienda conceda al dipendente la possibilità di far uso del telefono cellulare anche per motivi privati, senza alcun addebito, il "valore normale" del compenso in natura (costo delle telefonate personali) è interamente imponible quale reddito di lavoro dipendente. In tal caso, agli effetti Ires, le spese sostenute dall'azienda per l'utilizzo privato del telefonino costituiscono reddito di lavoro dipendente, in quanto elementi accessori della retribuzione e, quindi, sono tassate in capo al dipendente stesso mediante ritenuta alla fonte ex art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Da tale riqualificazione reddituale dei costi per servizi costituenti fringe benefit per i dipendenti deriverà la piena deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, posto che le limitazioni previste dall'art. 102, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 non potrebbero più operare trattandosi di spesa riconducibile a quella di lavoro dipendente.



A cura di Emilio Iorio

**Ti possono interessare anche:** [Telefono aziendale: controllo sì, ma senza rilievo disciplinare](#) [Le spese di telefonia e la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito](#) [Contabilità delle spese per autoveicoli e per telefonia fissa e mobile](#)

**NOTE 1** L'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986 prevede, al terzo comma, che per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.